REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI GIOVANI

COMUNE DI
AGRATE BRIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 25.09.2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 30.11.2022

IL SINDACO
(Simone Sironi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo Codarri)

Art. 1 - La partecipazione dei giovani alla vita della comunità

Il Consiglio dei Giovani ha lo scopo di coinvolgere nella vita pubblica i giovani cittadini secondo il principio della Partecipazione attiva. Tale partecipazione deve essere sviluppata come elemento utile alla costruzione della propria identità di cittadino, così da coinvolgere nella vita pubblica sia i giovani già elettori e sia coloro che, non avendo raggiunto la maggiore età, non esercitano col voto la propria cittadinanza. Pertanto lo spazio espresso dal Consiglio dei Giovani (CdG) ha la funzione di promuovere e portare all'attenzione degli amministratori pubblici le richieste ed i bisogni della popolazione giovanile.

Art. 2. - Obiettivi

Con le suddette finalità è istituito il Consiglio dei Giovani del Comune di Agrate Brianza i cui obiettivi si concretizzano:
• nella proposta di attività, incontri ed iniziative destinate ai giovani ed alla loro formazione;
• nel fare "rete" tra soggetti ed associazioni che, in diverse forme e con diverse finalità, si riferiscono al panorama giovanile;
• nel promuovere progetti dedicati al sostegno dei giovani in ambito lavorativo;
• nel facilitare, all'interno della comunità agratese, i rapporti tra le fasce giovanili e i vari organi dell'amministrazione comunale;
• nel dialogare e relazionarsi con organismi partecipativi analoghi che sono al di fuori del contesto comunale.

Art 3. – Composizione

Il CdG si compone dei seguenti membri:
• Il Consigliere Comunale delegato o, in mancanza di delega, l'Assessore alle Politiche Giovanili,
• n. 1 componente in rappresentanza dell'ente che gestisce il Centro Polifunzionale per Giovani "Sulè" del Comune;
• n. 5 componenti eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto, se sono candidati da 5 a 7 giovani,
n. 7 componenti eletti se sono candidati da 8 a 10 giovani, n. 9 componenti eletti se sono candidati da 11 a 12 giovani, n. 11 componenti eletti se sono candidati 13 o più giovani.
Nella prima riunione, i componenti del CdG eleggono al proprio interno il Presidente.

Art. 4 – Elezione

L'elezione dei componenti a suffragio diretto viene indetta con provvedimento del Sindaco almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il provvedimento stabilisce le modalità di presentazione delle candidature, gli orari di svolgimento delle elezioni nonché numero, collocazione e costituzione dei seggi elettorali. I candidati devono avere un'età compresa tra 15 e 26 anni ed essere residenti ad Agrate Brianza. Le operazioni di voto devono svolgersi in un fine settimana (sabato e/o domenica) in un periodo diverso da quello di elezioni politiche e/o amministrative. L'elettorato attivo è costituito da tutti i cittadini che alla data fissata per le elezioni abbiano un'età compresa tra i 15 e i 26 anni e siano residenti in Agrate Brianza. L'Ufficio competente provvede alla stesura delle apposite liste degli aventi diritto al voto, nonché alla predisposizione e fornitura della modulistica necessaria e delle istruzioni per le operazioni elettorali. Per le elezioni viene utilizzata un'unica scheda in cui sono riportate tutte le candidature; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
L'ufficio comunale, nei 10 giorni precedenti le elezioni, verifica la corretta presentazione delle candidature.
Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido. Entro 10 giorni prima delle elezioni la giunta nomina il seggio elettorale composto da n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti.

Il seggio elettorale è allestito in strutture comunali e provvede:
• alla nomina, al proprio interno, del Presidente di seggio

• all’autenticazione delle schede
• all’identificazione degli elettori
• alla compilazione dei verbali elettorali
• allo scrutinio dei voti
• alla graduatoria dei votati
• alla consegna, al termine di tutte le operazioni di scrutinio, di tutto il materiale al Comune.

Per la validità del voto non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum.

Art. 5 -Nomina

La nomina dei componenti eletti viene approvata dalla Giunta Comunale e comunicata agli interessati per iscritto da parte del funzionario comunale competente.
Con atti successivi, il funzionario comunale provvede alle eventuali surroghe degli eletti a seguito di dimissioni e/o decadenza comunicate dal Presidente del Consiglio dei Giovani. Per le surroghe dei componenti eletti a suffragio diretto si attingerà alla graduatoria dei non eletti.

Art. 6 - Insediamento, durata e scioglimento

Il CdG è insediato dal Sindaco, o da un suo delegato, che provvede alla prima convocazione.
Il CdG dura in carica tre anni dalla data di insediamento e comunque fino all’insediamento del nuovo CdG a seguito di elezioni.
I componenti del CdG decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive. Nel verbale delle sedute devono essere specificate le eventuali assenze.
II Presidente può invitare alle riunioni del CdG rappresentanti di enti, associazioni e rappresentanti del mondo giovanile interessati agli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute sono da considerarsi aperte.
Il Sindaco procede allo scioglimento del CdG nel caso in cui oltre i 2/3 dei componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia più possibile procedere alla loro surroga. In caso di scioglimento, di cui al comma precedente, le nuove elezioni e le nuove nomine devono svolgersi entro i sei mesi successivi.
La partecipazione al CdG non è retribuita.
Sul sito del Comune verranno pubblicate le convocazioni delle riunioni del CdG per permettere ai cittadini di partecipare alle riunioni, seppur senza diritto di voto.

Art. 7 - Convocazione del CdG

Il CdG è convocato dal Presidente o su richiesta della metà più uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta di norma via e-mail con un preavviso di almeno 5 giorni, indicando gli argomenti che saranno oggetto di discussione.

Art. 8- Sedute e deliberazioni

Il CdG si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno presso una sede messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. Le riunioni del CdG sono ritenute valide con la presenza del 50% più uno dei componenti. Il Presidente coordina lo svolgimento delle sedute. Le deliberazioni del CdG non sono vincolanti per il Consiglio Comunale. Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte di un componente indicato come segretario. I verbali saranno tenuti presso l’Ufficio Comunale competente, ai fini della loro consultazione.

Art. 9 - Oneri e servizi a disposizione del CdG

Le funzioni di supporto al CdG sono svolte dal Settore a cui riferiscono le politiche giovanili. Tutte le attività del CdG, comprese le operazioni elettorali, sono svolte gratuitamente su base volontaria. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative di interesse collettivo, si individueranno appositi capitoli di bilancio.

Art. 10 – Modificazioni del regolamento

Il regolamento del CdG può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. Il CdG può proporre al consiglio comunale la modifica di articoli del regolamento.

Art. 11 – Regolamento interno

Il CdG può dotarsi di un proprio Regolamento interno, applicativo del presente regolamento.

Art. 12 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono le leggi ed i regolamenti vigenti.

Art. 13 – Norma transitoria

In deroga alla durata stabilita all'art. 6 del presente regolamento, il Consiglio dei Giovani nominato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 223 in data 19.12.2019 rimane in carica fino al 31.12.2024, per consentire di svolgere appieno il mandato e di proporre le iniziative e le attività che, a causa delle restrizioni normative finalizzate al contenimento del contagio di Covid-19 (stante la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale dal 31.1.2020 al 31.3.2022), sono state fortemente limitate, a causa del perdurare dello stato di emergenza predetto.